

CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

BIBLIOTECARIO E CEL

Verbale di adunanza n. 5/2024

Seduta straordinaria del 30 ottobre 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **09:20**, a seguito della convocazione notificata dal Presidente agli altri componenti mediante posta elettronica in data 28 ottobre 2024, presso un'aula dell'Amministrazione centrale e mediante collegamento telematico attivato per mezzo della piattaforma Microsoft Teams, si è riunita in seduta straordinaria la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1.** *Comunicazioni;*
- 2.** *“Proposta di modifica dello Statuto di autonomia – richiesta di parere ai sensi dell’art. 52, comma 2 dello Statuto.”;*
- 3.** *Varie ed eventuali.*

Sono presenti in aula la Sig.ra Francesca VOLENTIERA, la Dott.ssa Nicoletta BARSANTI, il Dott. Riccardo CORNELI, la Dott.ssa Alessandra FAGUGLI; Il Dott. Fabio CECCARELLI, la Sig.ra Enrica FERRANTI e la Dott.ssa Sara GIGLIONI partecipano alla seduta mediante collegamento telematico.

È, altresì, presente in aula il Dott. Cristian SPERA, Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e formazione della Ripartizione del personale, con funzioni di Segretario verbalizzante, coadiuvato dal Dott. Ruggero ARICO', in servizio presso l'ufficio medesimo.

Presiede la seduta la Sig.ra Francesca VOLENTIERA, nominata Presidente della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL con D.R. n. 3383 del 2 dicembre 2022, la quale, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta, alle ore 09:25 dichiara aperti i lavori.

O.d.G. n. 1: Comunicazioni.

IL PRESIDENTE

Assume la parola per comunicare quanto segue:

“Prima di affrontare i punti all’ordine del giorno desidero rappresentare ai membri della Consulta che il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, con nota prot. n. 365884 del 28.10.2024 ha richiesto a questo Organo di fornire parere in merito all’oggetto «Proposta di modifica dello Statuto di autonomia – richiesta di parere ai sensi dell’art. 52, comma 2 dello Statuto», accompagnando

tale richiesta con la pertinente documentazione, che si chiede di allegare al verbale di seduta. Ritengo, pertanto, opportuno procedere alla lettura della comunicazione di cui trattasi:

«Con riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato le proposte di modifica dello Statuto di Ateneo. Si rappresenta che le citate modifiche, risultato di un lavoro istruttorio e di approfondimento operato dalla Governance di Ateneo intervengono su alcuni articoli dello Statuto di autonomia, nell'ottica di efficientamento e ammodernamento dell'amministrazione universitaria, oltre che di finalizzazione dell'azione amministrativa all'incremento della partecipazione di ciascuno degli attori dell'Università alla sua vita attiva.

Con la presente, pertanto, valutate le modifiche di competenza di codesto consesso, si chiede di esprimere parere ai sensi dell'art. 52, comma 2, dello Statuto, trasmettendo entro il 4 novembre p.v. apposito provvedimento alla scrivente Ripartizione affinché si possa procedere all'iter deliberativo.

Cordiali saluti.»

Ho chiesto al Direttore Generale di indicare una persona di riferimento qualora avessimo necessità di capire ed approfondire meglio alcuni aspetti. Non potendo fornire la propria disponibilità né il Magnifico Rettore, né il Direttore Generale, giacché entrambi impegnati nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, è stata indicata a tale scopo la Dott.ssa Francesca Crispoltoni, Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi, Elezioni e Partecipate della Ripartizione Legale. Ringrazio, quindi, la Dott.ssa Francesca Crispoltoni, che già ieri ha prontamente fornito i dati da me richiesti”.

O.d.G. n. 2: “Proposta di modifica dello Statuto di autonomia – richiesta di parere ai sensi dell'art. 52, comma 2 dello Statuto.”

IL PRESIDENTE

Introduce i contenuti della proposta di revisione del testo statutario, rappresentando quanto segue:

“Desidero, inoltre, portare l'attenzione sui rilevanti contenuti che ci vengono sottoposti, e sottolineare che oggi ci troviamo ad assolvere un compito assai importante e delicato, dovendo esprimere parere su modifiche sostanziali relative allo Statuto, modifiche che avranno effetti su tutto il personale TAB e CEL. Invito fin d'ora tutti i membri a procedere attentamente in modo ordinato all'esposizione delle proprie osservazioni, così da facilitare la formazione del parere definitivo di questo Organo.

Prima di entrare nel merito della proposta di modifica, credo sia utile ripercorrere l'art. 52 dello Statuto, il quale al comma 2 recita:

«Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti altresì i Consigli dei Dipartimenti e, per le questioni di loro competenza, il Consiglio degli Studenti e la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL»

Ciò al fine di specificare che il parere che dobbiamo esprimere riguarda solo le questioni di competenza di questo Organo.

Ritengo opportuno procedere leggendo tutte le modifiche che si propone di apportare allo Statuto ed individuare quelle di competenza, per poi continuare con le osservazioni articolo per articolo.”

Concluso il proprio intervento introduttivo, il Presidente si rivolge a tutti i presenti, invitandoli

ad esprimersi in merito alla proposta in esame.

La discussione si sviluppa, pertanto, attraverso diversi contributi, finalizzati ad esaminare, articolo per articolo, la proposta di revisione di cui all'allegato n. 1 al presente verbale, nei limiti delle questioni di competenza della Consulta.

Art. 8 – Codice etico

In relazione all'articolo in esame il Presidente precisa preliminarmente che *“viene proposta soltanto una modifica testuale, aggiungendo alle parole «Codice etico» le ulteriori parole «e di Comportamento»”*.

Il Dott. Fabio CECCARELLI prende la parola per dirsi favorevole alla modifica proposta, in quanto la stessa *“interviene soltanto per adeguare lo Statuto alla nuova denominazione del Codice Etico e di Comportamento adottato con D.R. 1876 del 2/08/2021”*.

Art. 11 – Durata in carica, elettorato passivo, modalità di elezione e cessazione dalla carica del Rettore

Il Presidente si esprime sulle modifiche proposte nei seguenti termini:

“Il comma 4 viene così modificato:

«Il Rettore è eletto secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti».

Inoltre, più avanti si prevede la possibilità di una candidatura unica:

«In caso di candidatura unica si procede, in alternativa al ballottaggio con una seconda votazione nella quale il rettore è eletto a maggioranza dei votanti».

La prima modifica elimina la seconda votazione anticipando il ballottaggio; a tale proposito credo ciò sia utile per snellire la procedura di elezione, pertanto nulla da osservare. Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi della candidatura unica, ritengo che non sia augurabile il prefigurarsi di tale possibilità in quanto è sempre meglio avere una pluralità di candidati che garantiscano una certa democraticità, ma è pur vero che se si dovesse presentare questa eventualità è bene che sia regolamentata”.

Il Dott. CECCARELLI interviene per dichiarare quanto segue:

“Sono favorevole alle modifiche proposte. Possono contribuire a formare gruppi di sostegno al candidato Rettore più chiari e coesi evitando alleanze di convenienza al secondo turno. Ci auguriamo che non si verifichi il caso di una candidatura unica alla carica di Rettore, ne soffrirebbe la vita democratica della comunità accademica”.

Art. 13 – Elettorato attivo per la carica di Rettore

Il Presidente assume la parola:

“Viene introdotta una variazione relativamente alla ponderazione del voto del «personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale»; in particolare, modificando il punto c) dell'art. 13 si passa da un voto ponderato del 10% degli elettori rappresentati al punto a) dell'art. 13, vale a dire i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato, alla seguente ponderazione:

«(...) voto ponderato pari al quindici per cento degli elettori di cui alla lettera a) aumentato al venti per cento qualora partecipi alla votazione un numero di elettori, appartenenti al personale di ruolo tecnico,

amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale, superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto al voto di cui alle categorie indicate nella presente lettera c)».

Riconoscendo lo sforzo fatto dalla Governance nel considerare la revisione della percentuale di ponderazione in merito al voto espresso dal personale TAB e CEL, ritengo, altresì, che non sia questo il risultato atteso dal personale suddetto.

La proposta di ponderare il voto al 15% e contemporaneamente condizionare l'ulteriore aumento al 20% alla partecipazione del 50% del personale TAB e CEL non trova fondamento nella realtà dei dati elettorali, dal momento che i dati relativi alle ultime due tornate elettorali per la nomina del Rettore del 2013 e 2019 dimostrano che lo stesso personale ha votato con una media dell'80%, pertanto non si comprende il motivo di questa proposta.

Ritengo quindi di non dare parere favorevole a tale proposta e di proporre in alternativa l'elevazione del voto ponderato del PTA ad una percentuale del 25%, senza condizioni».

Sulle modifiche in esame si esprime puntualmente anche il Dott. CECCARELLI:

“Vincolare il 20% del voto ponderato alla partecipazione del 50% degli aventi diritto è ipotesi irricevibile per due motivi:

1. L'astensionismo è un comportamento legittimo (a norma delle Leggi 276 e 277 del 1993, votare è «solo» un diritto e non un dovere;
2. Nelle ultime due elezioni del 2013 e 2019 il personale TAB/CEL ha votato con percentuali comprese tra il 76% e l'85%, quindi il tema non dovrebbe neppure porsi. Al contrario, inserire questo limite potrebbe incentivare il personale a non partecipare al voto in segno di protesta. Ritengo auspicabile, in alternativa, sostituire il testo che si propone per la revisione del comma c) con il seguente testo:
«a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale con voto ponderato pari al venticinque per cento degli elettori di cui alla lettera a)».

Art. 17 – Composizione del Senato Accademico

Interviene in merito il Presidente:

“Viene modificato il numero dei partecipanti al Senato Accademico per quanto riguarda la categoria dei Direttori di Dipartimento, che passa da 18 a 16, mentre aumenta il numero dei rappresentanti del personale TAB che aumenta da 2 a 3. Le modifiche proposte insistono sul comma 1 dell'art. 17, che, nella parte interessata, verrebbe così a risultare:

«Il Senato Accademico è composto da:

a. il Rettore, che lo presiede;

b. i Direttori di Dipartimento nel numero massimo di sedici; qualora i Dipartimenti attivati siano in numero superiore a sedici si procede ad elezione, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta ai Direttori dei Dipartimenti;

c. un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore confermato eletti tra gli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 1 alla 9; un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore confermato eletti tra gli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 10 alla 14. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori di I fascia e dei professori di II fascia spetta alle rispettive categorie delle relative aree; l'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori è esteso a tutti i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato delle relative aree;

d. tre rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL;

(...)».

Osservo con soddisfazione che il numero dei rappresentanti del personale passa da due a tre, aumentando la rappresentanza in Senato Accademico, come si auspicava”.

Il Dott. CECCARELLI dichiara quanto segue:

“Sono favorevole alle modifiche proposte dalla Governance rispetto alla riduzione del numero massimo dei Direttori di Dipartimento, in quanto viene aggiornato rispetto alla riduzione del numero dei Dipartimenti avvenuta recentemente”.

Art. 21 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente interviene nei seguenti termini:

“Relativamente al comma 1 dell’art. 21, viene modificato il punto d), facendo passare da due a uno la rappresentanza studentesca, e viene introdotto il punto e) per inserire nella composizione consigliare un membro del personale TAB e CEL. Il testo revisionato del comma 1 è, dunque, il seguente:

«Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a. il Rettore che lo presiede;

b. cinque membri designati dal Senato Accademico;

c. due membri nominati dal Rettore;

d. un membro eletto dagli studenti;

e. un membro del personale tecnico amministrativo bibliotecario e CEL, eletto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 della L. 240/2010, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. Le modalità per l’elezione di tale componente sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo».

La componente PTA/CEL vuole evitare conflitti con gli studenti: togliere un rappresentante agli studenti per dare un rappresentante al personale non corrisponde a quanto, da sempre, richiesto dal personale a questo proposito, anche in ragione del fatto che significherebbe agire sulle componenti minoritarie in CDA.

La soluzione da adottare, pertanto, è quella di ridurre da n. 5 a n. 4 i membri designati dal Senato Accademico attraverso accorpamenti delle aree CUN, così come proposto nel corso degli anni dai rappresentanti del personale in Senato”.

Il Dott. CECCARELLI prende la parola per esprimere la sua posizione:

“Non sono favorevole alla proposta di modifica così come formulata.

È dall’entrata in vigore dell’attuale Statuto che il personale chiede il ripristino di un proprio rappresentante in CDA. Personalmente non sono favorevole a mettere gli studenti contro il personale e poi, non esiste nessun Ateneo pubblico che abbia una rappresentanza degli studenti minore di 2 membri.

Per aggiungere la componente TAB/CEL non serve portare da 10 ad 11 i componenti del CDA, perché per L.240/2010 prevede che in caso di 11 componenti, 3 debbano essere esterni.

Propongo di ripristinare i due membri degli studenti alla lettera d. e ridurre da cinque a quattro i membri designati dal Senato Accademico, che dovranno essere individuati nel numero di due tra gli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 1 alla 9 e due tra gli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 10 alla 14. Questo criterio è stato già utilizzato da altre Università (esempio Univ. Cagliari).

Sono contrario alla modifica delle modalità di designazione dei componenti del CDA da parte del Senato Accademico in quanto credo che i componenti del CDA non eletti ma designati debbano raccogliere la massima fiducia del SA. Propongo di ripristinare il testo originale”.

Art. 30 – Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

Il Presidente interviene per dichiarare quanto segue:

“Viene modificato il comma 2 dell’art. 30, espungendo la parola «obbligatoria», che nella formulazione attuale qualifica i pareri della Consulta; il testo che ne risulta è il seguente:

«(...) la Consulta esprime pareri agli organi competenti (...)»

E, ancora, sempre all’interno del comma 2, l’espressione «può formulare», riferita alle proposte, verrebbe a sostituire la parola «formula»; inoltre, vengono introdotte altre alterazioni testuali, come risulta dal documento allegato al presente verbale. Il nuovo dettato del comma 2, con riferimento alle competenze propositive della Consulta, verrebbe ad essere il seguente:

«La Consulta può formulare proposte agli organi competenti in merito:

a. al piano annuale della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL;

b) all’organizzazione e gestione del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, anche in funzione del miglioramento delle procedure amministrative.

(...)».

Il comma 3 viene anch’esso toccato cancellando l’obbligo della presa in considerazione delle proposte della Consulta da parte del «competente organo di governo».

Credo che questa proposta non possa essere accettata così come formulata poiché tale modifica annulla il ruolo della Consulta, unico organo di rappresentanza della componente TAB/CEL. Togliere l’obbligatorietà dei pareri della Consulta sugli atti della Governance che riguardano il personale, renderebbe la stessa, di fatto, del tutto inutile se a ciò si aggiungesse l’altra modifica, la quale prevede la possibilità che le proposte formulate dalla Consulta non siano nemmeno prese in considerazione dal competente organo di governo che, a Statuto vigente invece, ha l’obbligo della presa in considerazione e del relativo esame. Non comprendo il senso di una simile modifica, considerando anche l’importanza degli argomenti per i quali la Consulta viene chiamata ad esprimere i propri pareri e considerando anche che la composizione dell’organo risulta essere varia ed eterogenea, garantendo l’espressione di più sensibilità presenti all’interno del personale TAB/CEL. La Consulta, nello svolgimento della sua attività, ha l’opportunità di esaminare le linee che guidano l’attività di programmazione del personale, condividendo con la Governance una parte fondamentale dell’operato in termini di assunzioni, progressioni economiche ed utilizzo dei p.o.; venendo a mancare tutto questo si andrebbe ad eliminare la possibilità, per l’Amministrazione, di confrontarsi con una importante rappresentanza del personale di Ateneo”.

Dopo l’intervento del Presidente, assume la parola la Dott.ssa Alessandra FAGUGLI:

“Con riferimento alle modifiche proposte in merito all’azione della Consulta esprimo la mia contrarietà. In quanto determinano il venir meno dello scopo che ha quest’organo. La Consulta deve mantenere la sua natura di organo di rappresentanza del personale amministrativo, che, con le sue funzioni propositive e consultive, può portare all’attenzione dei massimi organi dell’Ateneo la reale situazione lavorativa del personale tecnico amministrativo. L’obbligatorietà del parere assicura al personale tutto almeno il diritto ad essere ascoltato; infatti, se da un lato c’è la Consulta che non può esimersi dal formulare pareri in merito alle questioni di principale rilievo per la vita lavorativa del personale amministrativo, dall’altro ci sono gli organi decisionali che hanno l’obbligo di recepire questi pareri, fatta salva la propria piena capacità decisionale. Di fronte a ciò, per il bene del Personale amministrativo che ha il diritto di essere ascoltato, sono contraria a tutte le modifiche proposte nell’art. 30”.

Aggiunge, in via conclusiva, il Dott. CECCARELLI:

“Credo che questa proposta mini l’esistenza stessa della Consulta. Un organo consultivo che rende pareri non obbligatori è inutile! Lo è maggiormente se le proposte che può formulare non sono sottoposte al competente organo di governo con l’obbligo della presa in considerazione e in esame. Sono contrario alle modifiche proposte”.

Art. 38 – Istituzione e disattivazione dei Dipartimenti

In ordine alle modifiche proposte al testo dell’art. 38, tutti i membri della Consulta presenti si dichiarano favorevoli a rendere parere positivo.

Art. 41 – Direttore del Dipartimento

Come per i precedenti articoli esaminati, il Presidente avvia il confronto dichiarando quanto segue:

“La modifica alla quale l’organo deve prestare attenzione è quella che interessa il comma 6:

«Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; il Segretario amministrativo è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativo-contabile del Dipartimento, sovrintende all’organizzazione del lavoro del personale del Dipartimento dedicato al supporto amministrativo-contabile sentito il Direttore del Dipartimento. Il Segretario Amministrativo dipende gerarchicamente dal Direttore Generale. Il Segretario Amministrativo è, altresì, sottoposto funzionalmente al Direttore di Dipartimento/Centro. L’incarico di Segretario amministrativo è attribuito dal Direttore Generale, in base a quanto previsto dal relativo regolamento».

Come risulta dal documento allegato al presente verbale, la formulazione attuale del comma 6 è stata modificata mediante l’aggiunta di importanti specificazioni relative ai compiti del Segretario amministrativo, nonché escludendo le parole “sentito il Direttore del Dipartimento”, in riferimento all’attribuzione dell’incarico di Segretario amministrativo da parte del Direttore Generale. Queste modifiche rappresentano tendenzialmente l’applicazione del regolamento che disciplina il ruolo del segretario amministrativo nei Dipartimenti. Trovo corretta questa proposta di revisione in generale, ritenendo, tuttavia, opportuno invitare la Governance a riflettere sull’opportunità di non eliminare la frase “sentito il Direttore del Dipartimento”, in quanto credo che lo stesso debba comunque poter esprimere il suo punto di vista relativamente ad una figura così importante per il Dipartimento”.

Il Dott. CECCARELLI espone la propria posizione in proposito:

“Sulle modalità di voto del Direttore di Dipartimento sono favorevole per le stesse ragioni espresse nel precedente art. 11. Sono favorevole anche rispetto alla parte del Segretario Amministrativo in quanto si tratta di un semplice adeguamento a quanto già stabilito all’art. 2, comma 3, del Regolamento disciplinante l’incarico di segretario amministrativo, adottato con D.R. 2464 del 15/10/2021”.

Art. 52 – Lo Statuto

Il Presidente interviene nei seguenti termini:

“Come risulta dal documento allegato al presente verbale, per quanto concerne l’art. 52 dello Statuto, vengono proposte modifiche ai commi 2 e 3; il testo che risulta da tali interventi è il seguente:

comma 2: *«Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti altresì i Consigli dei Dipartimenti e, per le questioni di competenza, il Consiglio degli Studenti».*

comma 3: *«L'iniziativa delle proposte di modifica spetta, alternativamente, al Rettore, ad un terzo dei membri del Senato Accademico, a non meno di quattro membri del Consiglio di Amministrazione, ad almeno quattro Consigli di Dipartimento, nonché, per le questioni di loro competenza, al Consiglio degli Studenti. e alla Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL».*

Nella formulazione attuale del comma 2, tra i soggetti chiamati a esprimere parere in ordine alle modifiche statutarie figura la Consulta, per le questioni di competenza. Parimenti, alla Consulta è attribuito, ai sensi del vigente comma 3 dell'articolo in esame, il potere di proporre modifiche allo Statuto d'Ateneo, sempre per quanto di competenza.

Tanto premesso, in merito a quanto precede credo che non sia assolutamente ipotizzabile escludere il parere della Consulta per le future modifiche statutarie”.

Il Dott. CECCARELLI chiude la discussione in merito all'art. 52, dichiarando quanto segue:

“Sono contrario alle modifiche proposte in quanto snatura ancora maggiormente la Consulta”.

Art. 54 – Composizione degli organi elettivi

Il Presidente avvia il confronto sulle modifiche proposte in relazione all'art. 54:

“Le modifiche di interesse insistono sul comma 1, al quale viene aggiunto il periodo introdotto dalle parole fatta eccezione; riporto a seguire il testo modificato:

«I componenti degli organi elettivi, monocratici e collegiali, non possono essere eletti più di due volte consecutivamente, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto; un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato relativo alla carica, fatta eccezione per la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, limitatamente all'ipotesi in cui l'elettorato passivo non copre la percentuale degli eleggibili».

Sono assolutamente favorevole a questa modifica in quanto andrebbe a sanare situazioni che si verificano in alcuni Dipartimenti nei quali il numero del personale non permette il turn-over nelle figure di rappresentanza”.

Prosegue il Dott. CECCARELLI:

“Sono favorevole alla modifica in quanto a volte succede che all'interno di qualche Dipartimento non ci sia un numero sufficiente di personale per effettuare un avvicendamento”.

Art. 57 – Regime transitorio

In merito alle modifiche proposte al testo dell'art. 57, interviene soltanto il Dott. CECCARELLI, nei termini seguenti:

“Sono favorevole alla modifica in quanto impedisce eventuali proroghe. Ovviamente questa modifica potrebbe essere superata e resa inefficace da una eventuale norma di legge che lo dovesse prevedere”.

Non si registrano interventi in relazione agli articoli nn. 39, 55 e 56.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il Presidente invita la Consulta a deliberare.

LA CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL

Udito quanto esposto dal Presidente,

DELIBERA

- ❖ Di esprimere il proprio parere, come di seguito, in ordine alle modifiche proposte relativamente a ciascuno degli articoli interessati dalla revisione in oggetto:

Art. 8 – Parere **favorevole**.

Art. 11 – Parere **favorevole** alle modifiche proposte, che possono contribuire a consentire la formazione di gruppi di sostegno al candidato Rettore più chiari e coesi, evitando alleanze di convenienza al secondo turno. È auspicabile che non si verifichi il caso di una candidatura unica alla carica di Rettore, poiché ne soffrirebbe la vita democratica della comunità accademica.

Art. 13 – Parere **non favorevole** sulla proposta così come formulata. Vincolare il 20% del voto ponderato alla partecipazione del 50% degli aventi diritto è ipotesi irricevibile per due motivi:

3. L'astensionismo è un comportamento legittimo (a norma delle Leggi 276 e 277 del 1993, votare è "solo" un diritto e non un dovere;
4. Nelle ultime due elezioni del 2013 e 2019 il personale TAB/CEL ha votato con percentuali comprese tra il 76% e l'85%, quindi il tema non dovrebbe neppure porsi. Al contrario, inserire questo limite potrebbe incentivare il personale a non partecipare al voto in segno di protesta. Si propone, in alternativa, di sostituire il testo che si propone per la revisione del comma c) con il seguente testo: *"a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale con voto ponderato pari al venticinque per cento degli elettori di cui alla lettera a)"*.

Art. 17 – Parere **favorevole**.

Art. 21 – Parere **non favorevole** sulla proposta così come formulata per quanto concerne le rappresentanze in CdA (comma 1). Sin dall'entrata in vigore dell'attuale Statuto il personale chiede il ripristino di un proprio rappresentante in CdA. La Consulta, attraverso il proprio parere negativo, ritiene di operare nella direzione di scongiurare un conflitto tra gli studenti e il personale TAB dell'Ateneo. Non esiste nessun Ateneo pubblico che preveda una rappresentanza degli studenti inferiore a 2 membri. Portare da n. 10 ad n. 11 i componenti del CdA non sarebbe, peraltro, utile ad aumentare la componente TAB/CEL perché ai sensi della L. 240/2010, in presenza di n. 11 componenti è previsto che almeno n. 3 debbano essere esterni. Si propone, dunque, di ripristinare i n. 2 membri degli studenti alla lettera d) e ridurre da n. 5 a n. 4 i membri designati dal SA, i quali potranno essere individuati nel numero di due tra gli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari CUN dal settore n. 1 al settore n. 9 e due tra gli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari CUN dal n. 10 al n. 14. (es. Università di Cagliari).

Parere, inoltre, **non favorevole**, relativamente al comma 2, sulla previsione della seconda votazione, con la quale risulterebbe designato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto: i componenti del CdA designati dovrebbero raccogliere la massima fiducia del SA e, pertanto, si propone di non apportare, sul punto, alcuna modifica al testo originale.

Sempre in merito al comma 2, si propone, in relazione alla composizione della Commissione di selezione, di fare riferimento ai settori scientifico-disciplinari CUN dal n. 1 al n. 9 e dal n. 10 al n. 14.

Art. 30 – Parere **non favorevole** alla proposta di revisione, in quanto tale modifica mina l'esistenza stessa della Consulta. Un organo consultivo che rende pareri non obbligatori non presenta alcuna effettiva utilità, a maggior ragione se le proposte che può formulare non vengono sottoposte al competente organo di governo con l'obbligo della presa in considerazione e in esame.

Art. 38 – Parere **favorevole**.

Art. 41 – Parere **favorevole**. Per quanto concerne le motivazioni, si rimanda a quelle espresse in merito alla proposta di modifica dell'art. 11.

Art. 52 – Parere **non favorevole** alle modifiche proposte, che esautorano ulteriormente la Consulta.

Art. 54 – Parere **favorevole**.

Art. 57 – Parere **favorevole**.

O.d.G. n. 3: Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE

Si rivolge a tutti i presenti chiedendo di rappresentare varie ed eventuali questioni da sottoporre all'assemblea.

Non essendovi ulteriori questioni da discutere, il Presidente dichiara conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta si chiude alle ore 11:20, successivamente alla conclusione delle operazioni di verbalizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto.



Il Segretario verbalizzante
f.to Dott. Cristian SPERA

Il Presidente
f.to Sig.ra Francesca VOLENTIERA